

Anno XXVII N. 1. Gennaio - Aprile 1995

giovani AVVOCATI

Quadrimestrale a cura dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati **AIGA**


Spedizione gratuita in abbonamento postale / 40% Roma - Contiene II



- Penitenza: verità o colunnie?
- I diritti dell'avvocatura
- Pubblicato all'interno lo Statuto AIGA



FUGA DAL GIUDIZIO



L'esperienza del tempo presente ci mette sotto gli occhi con violenta sfacciataggine che, in tutti i settori dell'orientamento, v'è una fuga dalla giustizia e, prim'ancora, una fuga dal giudizio. E' probabile che questo fenomeno sia da ricollegare alla tentazione degli esseri umani di sottrarsi all'angosciosa responsabilità del giudicare. L'atto del giudicare implica, infatti, la disponibilità ad accettare la più grande delle responsabilità che una persona possa assumere dinanzi alla comunità nella quale opera e vive; è pur tuttavia un atto necessario di superbia che trova la sua giustificazione e quindi il suo perdono nell'esigenza della pacifica convivenza sociale (*ne cives ad arma ruant*) e della sopravvivenza dello Stato. La legalizzazione dell'evasione dal giudizio trova conferma nei dati positivi:

a) nel processo civile il risultato pratico viene molto spesso conseguito solo attraverso le misure cautelari (tipiche e atipiche) e il giudizio interverrà, se interverrà, quando "la suprema decisione dell'animo del giudice" potrà produrre scarsissimi effetti empirici, dato che il tempo - farmaco lenitore di tutti mali - ha la virtù di consumare non solo gli arredi del mondo, ma anche gli interessi degli uomini (ancor prima della vita stessa);

b) nel processo penale lo sbocco del giudizio trova sbarramenti molteplici; basti pensare agli istituti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), dell'oblazione, del procedimento per decreto e, in una certa misura, del giudizio abbreviato (che non a caso è sistematicamente collocato prima e fuori del libro settimo del codice di procedura penale, dedicato al "giudizio").

Il tempo, anche per la giustizia penale, svolge il ruolo di cancellare dalla memoria il dolore delle offese criminali, di mitigare la deterrenza della pena, di eliminare il reato attraverso l'effetto liberatorio della prescrizione. Scabre parole di commento per le misure cautelari personali, solo per dire che, se esse non sono seguite tempestivamente da una sentenza, si risolvono in una pena senza giudizio.

c) nel processo amministrativo le parti e i loro patroni sono costretti a concentrare le loro energie non più sull'annullamento dell'atto, bensì e innanzi tutto sul risultato concreto che si consegue in sede di sospensiva cautelare in camera di consiglio;

d) nel processo tributario (carente quanto a terzietà del giudice e a qualità tecnica della difesa) i principali punti di fuga dal giudizio sono costituiti dai provvedimenti di sospensione dei ruoli emessi dalla stessa Amministrazione finanziaria, dai condoni fiscali, dagli istituti di "imposizione concordata" (c.d. patteggiamento fiscale).

La fuga dal giudizio consente di meditare sul presagio di Salvatore Satta: "mi vien da temere che il giudizio non sia veramente qualcosa di troppo grande per la povera condizione umana".

Roberto G. Aloisio